

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 17/02/2016 n. 313

Settore IV

4.2 - Area Rifiuti e suolo

4.2.1 -Rifiuti e suolo - Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 152/2006, ART. 29-NONIES - DISCARICA (D1) PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. DITTA ASA (AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI) SRL - SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA SAN VINCENZO, 18 - CORINALDO (AN). PROVVEDIMENTO N. 117/2016/AIA - MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA N. 106 DEL 3/6/2015 RELATIVA ALLA COPERTURA SUPERFICIALE FINALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzatori e di controllo relativi a operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006 oltreché le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione integrata ambientale degli impianti citati;
- la Deliberazione di Giunta provinciale n. 109 del 22/3/2011 che ha approvato le modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli di procedure A.I.A. in materia di gestione rifiuti;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale n. 106, emessa con D.D. 255 del 3/6/2015, rettificata con provvedimento n. 115/2016/AIA, emesso con D.D. 93 del 20/1/2016, con la quale è stato approvato il progetto di ampliamento della discarica di Corinaldo presentato dal Comune di Corinaldo, in qualità di capofila dell'accordo di programma tra i Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa ed autorizzato il suo esercizio da parte della ditta ASA (AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI) SRL;

VISTA l'istanza della ditta ASA (AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI) SRL pervenuta il 12/06/2015, prot. 81688 del 18/06/2015, ed integrata con documentazione trasmessa il 1/7/2015, prot. Prov. 89561 del 3/7/2015, con la quale ha chiesto la modifica della copertura superficiale finale della discarica, prevedendo la stesura di materiali sintetici con minor spessore rispetto ai materiali naturali previsti dall'autorizzazione vigente;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa alla domanda, pervenuta in data 8/10/2015, prot. Prov. 138403 del 9/10/2015;

VISTO il parere tecnico favorevole dell'ARPAM – Direzione Tecnico Scientifica, pervenuto in data 15/2/2016, prot. Prov. 18177 del 16/2/2016;

PRESO ATTO che le quote finali di progetto rimarranno invariate;

RITENUTO di accogliere l'istanza e di modificare l'AIA n. 106 del 3/6/2015;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I.** Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 29-nonies, l'autorizzazione integrata ambientale n. 106, emessa con D.D. 255 del 3/6/2015 e successiva rettifica n. 115/2016/AIA, emessa con D.D. 93 del 20/1/2016, con la quale è stato approvato il progetto di ampliamento della discarica (D1) per rifiuti non pericolosi in Via SAN VINCENZO, 18 - CORINALDO presentato dal Comune di Corinaldo, in qualità di capofila dell'accordo di programma tra i Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa ed autorizzato il suo esercizio da parte della ditta ASA (AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI) SRL, come di seguito riportato: La copertura superficiale finale della discarica dovrà essere realizzata utilizzando geocompositi drenanti al posto del materiale granulare per gli strati drenanti di cui al paragrafo 2.4.3, punti 2 e 4, dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e un materassino bentonitico con membrana in polietilene al posto dell'argilla compattata, come strato impermeabile di cui al punto 3 del suddetto paragrafo, secondo la proposta tecnica presentata il 12/06/2015, prot. 81688 del 18/06/2015, ed integrata con documentazione trasmessa il 1/7/2015, prot. Prov. 89561 del 3/7/2015 e l'8/10/2015, prot. Prov. 138403 del 9/10/2015.
- II.** Di prescrivere che i geosintetici utilizzati per la realizzazione della copertura superficiale finale dovranno avere le opportune certificazioni, ottenute mediante specifiche prove di laboratorio, attestanti caratteristiche di performance analoghe o superiori a quelle riportate nella stessa relazione tecnica trasmessa dal richiedente. La verifica di tali materiali dovrà essere eseguita nelle condizioni cautelativamente più sfavorevoli, assumendo il valore del coefficiente di sicurezza secondo le osservazioni dell'Arpam con nota prot. 540519 del 12/2/2016.
- III.** Di concedere all'Azienda ASA di utilizzare per l'abbancamento dei rifiuti la volumetria ricavata dal minore spessore del nuovo pacchetto di copertura superficiale finale, autorizzato col presente provvedimento.
- IV.** Di ritenere valido quant'altro previsto dall'autorizzazione integrata ambientale n. 106, emessa con D.D. 255 del 3/6/2015 e successiva rettifica n. 115/2016/AIA, emessa con D.D. 93 del 20/1/2016.

- V. Di prescrivere alla ditta di inviare in originale, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, l'aggiornamento della garanzia finanziaria prestata per l'esercizio dell'attività, con la presa d'atto della presente modifica.
- VI. Di prescrivere all'ASA la presentazione dell'attestazione di versamento degli oneri istruttori relativi alla tariffa stabilita con DGP n. 109/2011, Allegato I, par. 3.4, in funzione della dimensione dell'impresa.
- VII. Di far salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VIII. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il rag. Leonardo Sorichetti.

Ancona, 17/02/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SBRISCIA MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)